

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4499 del 25/09/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208 - Rinnovo Autorizzazione unica per la gestione di impianto di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi con mezzo mobile - ditta ITES S.r.l. - ricovero mezzo in Comune di Felino, Via Cotti n.9
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4647 del 25/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### PREMESSO:

- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5 del 1° giugno 2006;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n. 115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

### VISTA:

- la Determinazione dirigenziale n. 2217 del 28/06/2010, con cui la Provincia di Parma ha provveduto a rinnovare, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’autorizzazione rilasciata alla Ditta ITES S.r.l., con sede legale in Via Cotti n.9, loc. S. Michele Tiorre - 43035 FELINO (PR), per l’attività di recupero (R5) di rifiuti inerti tramite il mezzo mobile così identificato:
  - Tipo e marca: Rimac Moby 1010
  - Matricola: m136
  - Anno di costruzione: 1998
  - Specifiche: dotato di carro cingolato semovente ed equipaggiamento per l’abbattimento delle polveri tramite nebulizzatore d’acqua

- ricovero del mezzo mobile, quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero: via Cotti n.9, loc. S. Michele Tiorre, Comune di Felino (PR);
- Il provvedimento prot. n. 77287 del 11/12/2015 emesso dalla Provincia di Parma e allegato quale parte integrante e sostanziale del Provvedimento del SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n.17464/2015 del 14/12/2015 con il quale la Ditta ITES Srl risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda di Rinnovo senza modifica dell'Autorizzazione Unica, acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. PG/2019/196182 del 20/12/2019, pervenuta da parte della Ditta ITES S.r.l., con sede legale in Via Cotti n.9, in loc. San Michele Tiorre - C.A.P. 43030 FELINO (PR);
- la domanda di adeguamento al DM n.69/2018 presentata entro il termine previsto dall'art. 6 dello stesso DM 69/2018 da ITES S.r.l. e acquisita al prot. Arpae SAC Parma PgPr/2018/23155 del 29/10/2018;
- la documentazione integrativa presentate dalla Ditta, in risposta alle richieste della Conferenza di Servizi, e acquisite al prot. Arpae SAC PG/2020/38527 del 10/03/2020;
- la documentazione integrativa presentate dalla Ditta, in risposta alle richieste della Conferenza di Servizi, e acquisite al prot. Arpae SAC PG/2020/57864 del 21/04/2020;

#### **RILEVATO:**

- che Arpae SAC di Parma con prot. n. PG/2020/3610 del 10/01/2020 ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 10/02/2020; (il Verbale della Conferenza costituisce l' allegato 1, parte integrante del presente atto);
- che Arpae SAC Parma con nota PG/2020/22804 del 12/02/2020, in seguito ai lavori della Conferenza di Servizi, ha formalizzato richiesta di integrazioni alla Ditta;
- che il Comune di Felino, ha trasmesso in data 27/01/2020 il parere favorevole di competenza e la compatibilità urbanistica per l'istanza in oggetto, recepito da Arpae SAC di Parma al prot. PG/2020/12231 del 27/01/2020 (allegato 2 che costituisce parte integrante del presente atto);
- che l'AUSL – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST, ha trasmesso con prot. 21606 del 02/04/2020 il parere favorevole, con prescrizioni, all'istanza in oggetto, recepito da Arpae SAC di Parma al prot. PG/2020/50232 del 02/04/2020 (allegato 3 che costituisce parte integrante del presente atto);
- che Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, ha trasmesso la relazione tecnica per quanto di competenza, recepita da Arpae SAC di Parma al prot. PG/2020/63165 del 29/04/2020 (allegato 4 che costituisce parte integrante del presente atto);
- che il Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco con nota prot. n.5670 del 04/05/2020 acquisita al prot. Arpae PG/2020/64709 del 04/05/2020 ha espresso parere in cui si comunica

che: *“dall’esame della stessa non si riscontrano elementi tali da poter valutare l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. Si rende noto comunque che qualora presso la ditta in oggetto siano esercitate attività elencate nell’Allegato I del DPR 151/11 dovranno essere avviate per esse le procedure previste dallo stesso DPR”*; (allegato 5 che costituisce parte integrante del presente atto);

**CONSIDERATO, INOLTRE:**

- che la ditta ITES S.r.l., alla data del 05/08/2020 e fino al 27/11/2020 risulta iscritta all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;
- la Ditta ITES S.r.l. con nota del 17/09/2020 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n. PG/2020/134129 del 18/09/2020 ha dichiarato *“... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell’imposta di bollo... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico: “Rinnovo autorizzazione unica mezzo mobile (art. 208 c.15 D.Lgs. 152/06 smi) domanda di rinnovo acquisita con prot. Arpae n. 196182/2019 del 20/12/2019”*; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01192128545837 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;
- che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della Rinnovo dell’Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 conformemente alle disposizione dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**DETERMINA**

**DI RILASCIARE IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA** (Det. 2217/2010), **sino al 30/06/2030**, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 del 3 aprile 2006 e s.m.i., alla ditta:

RAGIONE SOCIALE:	ITES S.r.l.
SEDE LEGALE:	Via Cotti n.9, loc. San Michele Tiorre - 43035 Felino (PR)
P.IVA – C.F.:	01988980346
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Gabriele Scaccaglia
RESPONSABILE TECNICO:	Danilo Scaccaglia

Ricovero del mezzo mobile quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero:	Via Cotti n.9, loc. S. Michele Tiorre - 43035 Felino (PR)
---	---

per l'esercizio di attività di trattamento di recupero **(R5)** di rifiuti inerti per il successivo riutilizzo tramite il mezzo mobile così identificato:

COSTRUTTORE:	RIMAC S.r.l.
TIPO E MARCA:	Moby 1001
Matricola:	M136
Anno costruzione:	2005
Produzione inerti demolizione:	125 mc/h (pari a 200 t /h)
Specifiche:	dotato di carro cingolato semovente ed equipaggiamento per l'abbattimento delle polveri tramite nebulizzatore d'acqua.

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Per la matrice emissioni in atmosfera:**

- il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, qualora l'attività di "trattamento rifiuti inerti per il successivo riutilizzo (R5)" sia svolta con il mezzo mobile in oggetto in campagne esterne in siti all'interno della Provincia di Parma, la stessa dovrà essere subordinata, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di AUSL – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST prot. 21606 del 02/04/2020, nella relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma acquisita da Arpae SAC al prot. n. PG/2020/63165 del 29/04/2020 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente;

**Per la matrice scarichi:**

- per quanto riguarda gli scarichi idrici, preso atto che l'attività di recupero non comporta l'attivazione di scarichi industriali e/o domestici, qualora nel cantiere si generino acque meteoriche di prima pioggia e/o reflue di dilavamento queste dovranno essere gestite e autorizzate ai sensi della normativa e prescrizioni dettate dalla normativa regionale di settore vigente nel sito in cui si svolgeranno in occasione di ogni singola campagna, a fronte di specifica Comunicazione;

## DI STABILIRE:

- che il trattamento è eseguito secondo i seguenti parametri:

Potenzialità massima di trattamento oraria:	200 t/ora (pari a 125 mc/ora)
Potenzialità giornaliera di trattamento:	<b>1.600 t/giorno</b> (pari a 1.000 mc/giorno)
Potenzialità annua di trattamento:	<b>162.500 t/anno</b> (pari a 104.000 mc/anno)

- che potranno essere sottoposti a operazione di recupero “**R5**” esclusivamente i rifiuti sotto elencati:

Codice E.E.R.	Descrizione	Potenzialità annua di recupero ( <b>R5</b> ) (t/anno)
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	147.500
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
101208	Scarti di ceramica mattoni e mattonelle da costruzione sottoposti a trattamento termico	
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	
170101	Cemento	
170102	Mattoni	
170103	Mattonelle e ceramiche	
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170106	
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	15.000

- che la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti, essendo tassativamente esclusa la possibilità di trattare rifiuti dissimili da quelli sopra elencati ed, in particolare, rifiuti pericolosi e materiale contenente amianto o da esso contaminato. Particolare attenzione dovrà essere posta ai rifiuti classificati o con “codici specchio” (contenenti nella voce descrittiva la frase “*diversi da...*”) o per i quali dovrà essere sempre preventivamente comprovata, prima dell’inizio della campagna, la perfetta rispondenza alle caratteristiche indicate nella definizione del rifiuto;
- che dovrà essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse sia prima che dopo il trattamento;

- che i controlli analitici sulle tipologie e sulla qualità dei rifiuti devono essere eseguiti da laboratori qualificati. Il campionamento dovrà essere effettuato da personale tecnico abilitato, il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà essere sempre allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata e firmata dal tecnico che lo ha effettuato. I referti analitici, con i relativi verbali di prelievo, devono essere conservati: durante la fase di gestione della singola campagna presso l'insediamento ove avviene il trattamento e all'ultimazione dell'intervento, presso la sede operativa della ditta, a disposizione dell'Autorità di controllo, cronologicamente ordinati e con indicato il riferimento alla corrispondente operazione indicata nel registro di carico scarico;
- che la presente autorizzazione non deve essere considerata, né come un'approvazione progettuale, né come un'omologa dell'impianto mobile;
- che il presente atto ha la validità di 10 anni e sino al 30/06/2030 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza;
- che ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A della Deliberazione della G.R. n° 1991 del 13/10/2003, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve depositare presso Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria o appendice alla fidejussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della Deliberazione Regionale n° 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli estremi del presente atto, così come di seguito indicato:
  - beneficiario che è Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
  - scadenza: 30/06/2032;
  - importo: € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
  - il riferimento aggiornato al presente atto di autorizzazione;
- che l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di Arpae SAC Parma;
- in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (Arpae), la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

**DI VINCOLARE** l'autorizzazione al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;

- di quanto indicato da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma nella relazione tecnica prot. n. PG/2020/63165 del 29/04/2020 (allegato 4 che costituisce parte integrante del presente atto);
- di quanto indicato da AUSL Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Fidenza, nel parere nota prot. 21606 del 02/04/2020 (allegato 3 che costituisce parte integrante del presente atto);
- di quanto indicato dagli Enti in sede di Conferenza di Servizi (Verbale allegato 1, parte integrante del presente atto);

**DI VINCOLARE altresì** il presente atto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, alle seguenti particolari prescrizioni:

- a) è comunque fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- b) l'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto; gli addetti alle operazioni del mezzo mobile devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere disponibile presso l'impianto;
- c) l'impianto non può essere utilizzato di notte o in situazioni di scarsa visibilità, poiché sprovvisto di impianto di illuminazione;
- d) si dovrà garantire la delimitazione ed il controllo delle aree dedicate al trattamento ed al deposito dei rifiuti, al fine di impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la dispersione incontrollata di rifiuti;
- e) il materiale da trattare dovrà essere sempre e comunque esente da amianto, fatto salvo quanto previsto dal DM 69/2018 per le verifiche analitiche sul granulato di conglomerato bituminoso per la cessazione della qualifica di rifiuto del "fresato/miscele bituminose" in ingresso (cod. E.E.R. 170302);
- f) il campionamento e le analisi devono essere effettuate da laboratori accreditati; le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi di analisi normati e ufficiali, per ogni singola campagna di trattamento la caratterizzazione deve essere effettuata ogni 5.000 mc di rifiuto;
- g) per i rifiuti identificati con codice EER 010408, 010413, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904 il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- h) i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano la qualifica di rifiuti ("*end of waste*") se e solo se conformi all'allegato C (per gli usi specifici consentiti derivanti dall'operazione "R5") della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205, e se superano positivamente il test di cessione sull'eluato conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al DM 05/02/98 e s.m.i., così come modificato con D.M. 05/04/2006, n.186;

- i) la conformità all'allegato C di cui al punto h) deve essere verificata ogni 5.000 mc di materiale trattato proveniente da una singola campagna di trattamento di inerti e deve essere attestata attraverso la "Dichiarazione di conformità per gli aggregati riciclati" utilizzando il modello agli atti (prot. Arpae PG/2020/38527 del 10/03/2020);
- j) la "Dichiarazione di conformità per gli aggregati riciclati" con le relative determinazioni analitiche deve essere inviate ad Arpae al termine di ogni campagna di trattamento.
- k) l'elenco delle determinazioni analitiche e delle prove da effettuare sul rifiuto tal quale e sul materiale ottenuto dal trattamento devono essere indicate nella domanda di autorizzazione alla campagna di trattamento (screening e/o comunicazione);
- l) l'attività di recupero (R5) del rifiuto codice E.E.R. 17.03.02 (fresato da conglomerato bituminoso) dovrà essere svolta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 69/2018:
- la cessazione della qualifica di rifiuto avviene in seguito al superamento delle verifiche analitiche e granulometriche atte ad attestare i requisiti di cui alla Parte b) Allegato 1 del DM 69/2018; i materiali che cessano la qualifica di rifiuto ("end of waste") e assumono quella di "granulato di conglomerato bituminoso" dovranno essere destinati ad uno degli usi specifici previsti dall'art. 3 del DM 69/2018 (Parte a), Allegato 1);
  - ai sensi dell'art.4 del DM 69/2018, il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 1 del medesimo decreto dovrà essere attestato dalla Ditta tramite una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 ("Dichiarazione di conformità", modulo di cui all'Allegato 2 al DM 69/2018), redatta al termine del processo via PEC all'autorità competente (Arpae SAC di Parma), nonché ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma; la Ditta dovrà conservare presso l'impianto in parola o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
  - ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DM 69/2018, la Ditta dovrà conservare per cinque anni presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del DM 69/2018; le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi; in caso di possesso della certificazione Uni En Iso 14001 o Registrazione di cui al Reg. Ce 1221/2009 e s.m.i. (Emas), ai sensi dell'art. 5 del DM 69/2018, la Ditta è esentata dalla modalità di detenzione dei campioni di cui all'art. 4, comma 3 del medesimo decreto, a condizione che sia prevista apposita documentazione relativa ai seguenti aspetti: a) il rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 69/2018; b) caratterizzazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b); c) tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto del produttore; d) le destinazioni del granulato di conglomerato bituminoso prodotto; e) rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione; f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale; g) formazione del personale;
  - il materiale che in seguito alle verifiche in ingresso di cui alla parte b), punto b.1) o in seguito alle verifiche di cui alla parte b), punti b.2.1), b.2.2) dell'Allegato 1 al DM 69/2018, non sia ritenuto idoneo ad essere sottoposto alle operazioni di recupero R5 per l'ottenimento di granulato ("end of waste"), dovrà essere destinato ad operazioni di

smaltimento/recupero presso idonei impianti regolarmente autorizzati, mediante emissione di formulario;

- al completamento di un "lotto" di 3.000 m<sup>3</sup> è effettuato il test come indicato nell'Allegato 1 del Decreto n.69/2018; in occasione di ogni singola campagna dovrà essere individuata un'"area di quarantena" in cui stoccare il rifiuto fino all'acquisizione degli esiti dei test effettuati;
  - la Ditta dovrà introdurre procedure aziendali per la registrazione in apposita modulistica della quantità di granulato bituminoso utilizzato per i singoli "scopi specifici" previsti nel DM 69/2018; le registrazioni saranno conservate presso la sede aziendale;
- m) l'impianto deve mantenere sempre efficiente il dispositivo di abbattimento delle polveri a umido con acqua nebulizzata, tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, lungo tutto il ciclo, il massimo contenimento delle emissioni diffuse;
- n) l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido e pertanto l'acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, si prescrive l'allestimento di idonei sistemi di contenimento. Gli eventuale effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge;
- o) per quanto riguarda l'impatto acustico, l'impianto in oggetto dovrà rispettare i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito oggetto delle singole campagne di attività; in caso di superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale dovrà essere richiesta apposita domanda in deroga al Comune territorialmente competente;
- p) le attività di trattamento dovranno eseguirsi esclusivamente in aree, interne al cantiere di produzione e/o di deposito dei rifiuti e/o presso aree adibite ad attività industriali e artigianali in cui il rifiuto è prodotto e/o stoccato. Tali aree dovranno essere adeguate alle fasi di trattamento e recupero. Considerando che l'attività si svolge prevalentemente all'interno di cantieri di titolarità di terzi, è dato l'obbligo del coordinamento tra i datori di lavoro ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- q) in fase di utilizzo, l'impianto deve essere ubicato ad opportuna distanza da abitazioni ed altri ricettori sensibili. Dovranno comunque essere messe in opera le misure tecniche atte a contenere la rumorosità e la formazione di polveri;
- r) come prescritto da AUSL, in occasione di ogni singola campagna si dovrà indicare in apposita planimetria la presenza di recettori limitrofi specificando in particolare quelli sensibili;
- s) in caso di lavaggio del mezzo, se non effettuato in appositi centri, lo scarico originato dovrà rispettare le specifiche norme di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Terza;
- t) l'integrazione/sostituzione del mezzo sopra identificato è vincolata all'acquisizione della specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006;
- u) per lo svolgimento delle singole campagne di attività, la ditta, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a comunicare all'Ente competente nel cui territorio

dove si trova il sito prescelto, allegando la presente autorizzazione e le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quant'altro di seguito elencato:

- data di inizio e la durata della campagna di attività;
  - indicazione delle generalità relative alla Ditta committente dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
  - la specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti oggetto dell'attività e l'indicazione della proprietà ed effettiva destinazione del materiale prodotto;
  - la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, con allegata una planimetria dello stesso riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta ed un preciso layout di cantiere comprensivo di zona d'accesso della pala, zone di accumulo, zone di sosta automezzi in modi da evitare il pericolo di investimento dei lavoratori. Deve essere fornita anche l'ubicazione dell'area su base cartografica CRT scala 1:5.000 / 1:10.000;
  - relazione sul sistema di approvvigionamento idrico;
  - ottemperanza delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta);
  - attestato di presentazione del documento di valutazione di impatto acustico al Comune territorialmente competente, attestante il rispetto dei limiti normativi o relativa richiesta di deroga;
  - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art.208, comma 15 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente, nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
  - tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie; sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte degli organi di controllo nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero rifiuti;
- v) nell'area in cui è ubicato l'impianto deve essere garantito l'immediato ingresso del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
- w) presso la sede operativa della Ditta devono essere riportati, su di un apposito registro di gestione, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento:
- ragione sociale del committente;
  - ubicazione del cantiere;
  - data inizio e termine della campagna;
  - estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
  - estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/2006;
  - tipo (codice E.E.R.) e quantitativo di rifiuto trattato;

- tipo e quantitativo dei materiali prodotti;
  - test di cessione dei materiali prodotti (solo se utilizzati dalla ditta intestataria del presente provvedimento);
  - dichiarazione di conformità alla normativa di prodotto per l'uso specifico, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, lett. e);
- x) tutte le operazioni di trattamento e carico/scarico dei rifiuti dovranno essere registrate secondo quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta e soggette alla dichiarazione annuale MUD;
- y) i registri devono essere detenuti presso il cantiere ove avviene il trattamento, ultimata la campagna, essi saranno tenuti presso la sede amministrativa della ditta;
- z) tutti i rifiuti di risulta dalle operazioni di trattamento dovranno essere separati dai materiali destinati al riutilizzo e smaltiti o recuperati in apposito impianto autorizzato;
- aa) la ditta titolare dell'autorizzazione è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- bb) la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente all'impianto ed ai rifiuti sopra elencati. Deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto, del responsabile Legale, nonché ogni eventuale modifica societaria;
- cc) qualora presso la ditta in oggetto siano esercitate attività elencate nell'Allegato I del DPR 151/11 dovranno essere avviate per esse le procedure previste dallo stesso DPR;
- dd) il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela, igienico sanitaria e dei lavoratori;

**DI REVOCARE:**

la precedente Autorizzazione unica, in quanto sostituita dal presente atto, rilasciata con Determina n.2217 del 28/06/2010;

**DI INVIARE:**

la presente Autorizzazione: alla società ITES S.r.l., al Comune di Felino, ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma e all'AUSL S.I.S.P. - Distretto Sud-Est, al Comando Provinciale di Parma dei Vigili del Fuoco, per quanto di competenza;

**DI STABILIRE:**

- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- che la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;

Il presente atto si compone dei seguenti allegati:

1. Verbale Conferenza di Servizi;
2. parere del Comune di Felino
3. parere di AUSL S.I.S.P. - distretto SUD-EST;
4. Relazione Tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma;
5. parere del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco.

*Sinadoc: 135954/2020*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

**Conferenza di Servizi decisoria**

ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.)

**Oggetto: Ditta ITES S.r.l. - sede legale in Comune di Felino, loc. S. Michele Tiorre, Via Cotti n.9**

**Procedimento di modifica dell'Autorizzazione unica alla gestione (recupero) di rifiuti, di cui all'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta**



**seduta del 10 febbraio 2020**

Oggi, lunedì 10 febbraio 2020, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Felino, c/o Palazzo della Provincia (secondo piano) in P.le Pace n.1 a Felino, si è riunita la Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PG/2020/3610 del 10/01/2020,

Alla seduta sono stati convocati:

<b>Ente / Ditta</b>
ITES S.r.l.
Comune di Felino
AUSL Distretto Sud-Est - SISP e SPSAL
Comando dei Vigili del Fuoco di Parma

Alla seduta sono presenti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae - SAC di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma (S.T. Parma)	Giovanni Maria Simonetti, Sara Reverberi 
Comando dei Vigili del Fuoco di Parma	Vincenzo Giordano 
AUSL SISP e SPSAL distretto Sud-Est	Lucia Reverberi 
ITES S.r.l.	Gabriele Scaccaglia, accompagnato da Marcello Ronchei e Sara Landi (Rifiuti & Ambiente Srl) 

La seduta ha inizio alle ore 10.40.

Arpae SAC Parma introduce la seduta della Conferenza

Comunica che il Comune di Felino ha fatto pervenire parere favorevole di conformità urbanistica (nota prot. 922 del 27/01/2020 – rif. 0000278/2020) rispetto alla sede di ricovero del mezzo mobile presso il comune di Felino.

Comando di Parma dei V.V.F.

Considerato che il mezzo mobile viene impiegato in campagne svolte in cantieri che possono trovarsi su tutto il territorio nazionale e che non sono previsti depositi di carburante presso il sito di ricovero del mezzo in questione e che i rifiuti trattati non sono infiammabili, prende atto che l'attività non è soggetta alla normativa prevenzione incendi. Ciò è coerente col fatto che non è pervenuta alcun progetto di valutazione al Comando.

Arpae SAC Parma chiede al rappresentante della Ditta se sono previste eventuali modifiche all'impianto e quali verifiche vengono effettuate sul materiale recuperato al fine di attestare la cessazione della qualifica di rifiuto.

ITES S.r.l.

Non sono previste modifiche. Alla ricezione si effettuano le analisi di non pericolosità sui rifiuti cosiddetti "codici specchio" (es. sul cod. EER 170904, rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione), mentre sui materiali ottenuti dal trattamento di recupero vengono effettuati: il test di cessione conformemente all'allegato 3 al DM 05/02/98 smi e le analisi tecniche granulometriche ai sensi della allegato C alla Circolare ministeriale UL/2005/5205.

Arpae ST e SAC Parma in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto ("end of waste") a seguito dell'operazione di recupero R5, si fa presente che il comma 3, dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/06 smi, come recentemente riformulato dalla legge 128/2019, ha introdotto i seguenti nuovi specifici criteri (tratti dalla Direttiva 2008/98/Ce) per attestare la cessazione di qualifica di rifiuto in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2:

- a) *rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;*
- b) *processi e tecniche di recupero/riciclaggio;*
- c) *criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
- d) *requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;*
- e) *un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.*

Premesso che per l'attività di cui si chiede il rinnovo autorizzazione esistono specifici decreti di riferimento (DM 5/2/98 e DM 69/2018), tuttavia si ritiene comunque utile completare il quadro prescrittivo già imposto dai sopracitati decreti, con particolare riferimento alle lettere c), d) ed e) del citato art. 184-ter, comma 3, chiedendo le seguenti integrazioni:

- per quanto riguarda il cod. EER 170302 (*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301, alias fresato di conglomerato bituminoso*), in ingresso si applicheranno le prescrizioni specificatamente previste dal DM 69/2018 di riferimento in merito a: dichiarazioni di conformità, dimensione lotti e frequenza di campionamenti, verifiche analitiche per accertare la cessazione della qualifica di rifiuto;

- per quanto riguarda i cod. EER di rifiuti inerti da costruzione e demolizione in ingresso, alla stregua di quanto previsto dal DM 69/2018 per il granulato di conglomerato bituminoso, dovranno:

- essere individuati, per ogni codice di rifiuto in ingresso, i possibili usi specifici di destino, scegliendoli fra quelli previsti alle lettere a), b) e c) della tipologia di riferimento 7.1.3 del DM 5/2/98 smi;
- essere messo in atto un sistema di gestione ambientale interno che tenga conto di controllo della qualità, l'automonitoraggio ed eventuale accreditamento e dovrà essere presentata una copia delle relative procedure ad Arpae ed AUSL;

- essere presentata una procedura interna che definisca le verifiche anche analitiche cui sono sottoposti i rifiuti, come ad esempio analisi di non pericolosità e caratterizzazione rifiuti in ingresso e le verifiche sul materiale finito ottenuto ("end of waste") come le prove granulometriche previste dalla normativa di prodotto (circ. Ministeriale 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205) il test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i, anche eventualmente arricchito di parametri significativi aggiuntivi;
- le specifiche schede di prodotto, tratte da quelle proposte dall'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 corrispondenti ai rispettivi usi specifici di destino.
- presentare un modello di Dichiarazione di conformità contenente: i dati quali-quantitativi dei lotti di rifiuti testati, la loro provenienza, dimensione, alla stregua di quanto previsto ai sensi del DM 69/2018 per il granulato di conglomerato bituminoso;
- contestualmente alla definizione del sistema di gestione e del modello di dichiarazione di conformità dovrà essere avanzata una precisa proposta anche circa la dimensione dei lotti da campionare la frequenza e metodica di campionamento (con eventuale norma di riferimento) e i parametri ricercati a seconda dell'uso finale del prodotto ottenuto.

Inoltre, si chiede di integrare la tabella di cui all'Allegato 3 in cui dovrà essere distinto il quantitativo (ora fornito solo il dato cumulativo complessivo) in t/anno e istantaneo dei rifiuti inerti separato da quello del cod. EER 170302 di fresato di conglomerato bituminoso; nell'ultima colonna di destra riportare gli usi specifici di destinazione del materiale recuperato ("end of waste"), tratti dal DM 5/2/98 smi, tipologia 7.1 lett. a), b), c) o dal DM 69/2018 (per il cod. EER 170302);

Arpae SAC Parma comunica che nell'atto di modifica dell'autorizzazione unica (art.208) sarà recepito anche l'adeguamento al DM 69/2018, richiamandone le specifiche prescrizioni.

Inoltre trattandosi di autorizzazione unica la matrice emissioni in atmosfera sarà inclusa come paragrafo specifico all'interno dell'atto di rinnovo dell'autorizzazione.

Arpae ST prevede l'implementazione delle prescrizioni inerenti il contenimento delle polveri diffuse nell'atto di rinnovo.

Inoltre, su recepimento della Circolare ministeriale prot. 1121 del 21/01/2019 si prescriverà un'altezza massima dei cumuli presenti in cantiere pari a 3 metri da osservare specialmente in caso di campagne in presenza di recettori sensibili.

AUSL chiede di specificare le tipologie di materiali prodotte in rapporto agli usi specifici.

Chiede sia specificato, in occasione di ogni singola campagna, l'indicazione e ubicazione in planimetria di eventuali recettori sensibili.

AUSL e Arpae ST ricordano e confermano le prescrizioni relative all'abbattimento delle polveri diffuse con umidificazione durante le fasi di trattamento, la corretta gestione degli scarichi in cantiere, nonché il rispetto della normativa sull'impatto acustico: in caso di superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale dovrà essere richiesta apposita domanda in deroga al Comune territorialmente competente.

Arpae SAC Parma Sarà prescritta la presentazione della Planimetria quotata di cantiere, firmata da tecnico abilitato, in cui dovranno essere indicati, oltre agli eventuali recettori sensibili, anche le aree in cui saranno stoccati i rifiuti in ingresso in cumuli, i materiali prodotti dal trattamento ("end of waste") e quelli eventualmente in attesa di analisi.

Si prende atto dei refusi contenuti nell'autorizzazione 2217 del 28/06/2010 (invertiti i dati di potenzialità in mc con quelli in tonnellate; refuso su identificazione del modello dell'impianto mobile) che si provvederà a correggere nell'atto di rinnovo.





Arpae SAC Parma formalizzerà a breve la richiesta di integrazioni alla Ditta, fissando il termine per la presentazione delle integrazioni suddette a 30 giorni dalla presente seduta di Conferenza.

Si convocherà successiva seduta della Conferenza successivamente alla ricezione delle integrazioni e alla valutazione condivisa delle stesse con Arpae ST, anche in sede di coordinamento regionale.

Si prende atto che non sarà necessario riconvocare il Comando dei VV.F. alla prossima riunione.

La seduta si chiude alle ore 11.30.

Letto, firmato e sottoscritto

Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC Parma	Giovanni Maria Simonetti	
Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco	Vincenzo Giordano	
AUSL Distretto Sud-Est	Lucia Reverberi	
ITES S.r.l.	Gabriele Scaccaglia	



## COMUNE DI FELINO

- Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Sportello Unico -  
- Attività Produttive - Polizia Amministrativa - Sit\_Anagrafe Canina

Prot. n.

Felino, 27.01.2020

Spett.le  
ARPAE  
PEC

**OGGETTO: D. Lgs 152/08e s.m.i – Parte Quarta – art. 208 e s.m.i – Domanda di Rinnovo Autorizzazione Unica alla gestione impianto mobile per recupero rifiuti inerti – ditta ITES srl - Vs richiesta pervenuta in data 11.01.2020, prot. 278**  
**Parere di competenza**

Vista la richiesta di cui all'oggetto;

Considerato che come evidenziato nella richiesta, trattandosi di un impianto mobile che verrà utilizzato di volta in volta nei siti in cui si svolge la campagna di recupero, previa comunicazione alle autorità competenti e verifica di assoggettabilità ad autorizzazione e che pertanto ci si esprime solo in merito all'ambito di collocazione del mezzo in stazionamento non in funzione;

Dato atto la ditta dichiara di ricoverare il mezzo, quando non utilizzato in Via Cotti, 9 a San Michele Tiorre, che tale area, esterna al perimetro urbanizzato, si trova in zona Agricola normale – Art. 44 delle NTA del Prg vigente, in fascia di tutela dei corsi d'acqua – D.Lgs 42/2004 e che sulla medesima area insite un fabbricato produttivo;

Verificato che la ditta richiedente ha sede nell'immobile in cui dichiara di mantenere il mezzo in stazionamento quando non è utilizzato;

Valutato che l'impianto per il recupero di rifiuti di cui all'oggetto è mobile e pertanto si può configurare come una qualunque macchina operatrice in uso all'attività artigianale insediata nel fabbricato produttivo insistente sull'area;


Con la presente, per quanto riguarda la compatibilità urbanistica relativa alla domanda, si esprime, per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE.

Distinti saluti

**Il Responsabile del Servizio**

*Arch. Luciano Mattioli*

*(firmato digitalmente)*



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0021606  
DATA: 02/04/2020  
OGGETTO: RINNOVO AUTORIZZAZIONE IMPIANTO MOBILE DITTA ITES SRL - VIA  
COTTI, 9 LOC. SAN MICHELE TIORRE COMUNE DI FELINO

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0021606_2020_Lettera_firmata.pdf	Sodano Natalia	BDCAB42640EE5AD4AFB00072B0396DA5 5A6A55A24246EFC0EE6D13018C43A990



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,  
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia  
Romagna - Sezione Provinciale Di  
Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: RINNOVO AUTORIZZAZIONE IMPIANTO MOBILE DITTA ITES SRL - VIA COTTI, 9 LOC. SAN MICHELE TIORRE COMUNE DI FELINO**

In riferimento alla domanda di rinnovo senza modifiche dell'Autorizzazione Unica alla gestione di rifiuti con mezzo mobile presentata dalla Ditta ITES S.R.L. con impianto avente sede in Loc. San Michele Tiorre – Via Cotti n. 9 - 43030 Felino PR,

valuatta la documentazione tecnica allegata all'istanza e le integrazioni pervenute in seguito a quanto discusso nella Conferenza dei Servizi tenutasi in data 10.02.2020,

tenuto conto che la Ditta ITES effettua attività di messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche (macinazione, vagliatura, separazione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate), successivo utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali e piazzali industriali;


si esprime, per quanto di competenza, parere igienico sanitario favorevole all'istanza in oggetto ribadendo quanto già espresso in sede di Conferenza dei Servizi e cioè:

- in occasione di ogni singola campagna si dovrà indicare in apposita planimetria la presenza di recettori limitrofi specificando in particolare quelli sensibili;
- si dovrà provvedere all'abbattimento delle polveri diffuse con umidificazione durante le fasi di trattamento, alla corretta gestione degli scarichi in cantiere, nonché al rispetto della normativa sull'impatto acustico: in caso di superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale dovrà essere richiesta apposita domanda in deroga al Comune territorialmente competente.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano



Responsabile procedimento:  
Lucia Reverberi

**Lucia Reverberi**  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Rif. Prot. PG/2020/46534

Sinadoc n. 35954/2019

Arpae SAC  
Servizio Autorizzazioni Concessioni Area Ovest  
*Posta interna*

**Oggetto:** D Lgs 152/06 e s m i art 208 - Rinnovo Autorizzazione Unica alla gestione dei rifiuti con mezzo mobile

**Ditta:** **Ites S.r.l.** con sede legale in Via Cotti n. 9 località San Michele Tiorre, Comune di Felino e impianti in postazione mobile, presso cantieri esterni

**Relazione Tecnica**

L'attività svolta da ITES srl consiste nell'utilizzo di un frantoio mobile per la macinazione di materiali inerti presso cantieri propri o di terzi.

**MATRICE RIFIUTI**

Vista la documentazione acquisita in data 20/12/2019 con Prot. PG.2019.196182, la documentazione integrativa acquisita in data 10/03/2020 con Prot. PG.2020.38527 e in data 20/04/2020 con Prot. PG.2020.57864, si prende atto che:

- La ditta è autorizzata al trattamento di rifiuti inerti tramite il mezzo mobile con Determinazione n.2217 del 28/06/2010.
- La ditta è autorizzata per le emissioni in atmosfera con Atto Prot. n. 17464/2015 del 14/12/2015.
- La ditta richiede il rinnovo dell'autorizzazione al trattamento di rifiuti inerti senza alcuna modifica.
- La ditta precisa che il frantoio utilizzato da sempre è: RIMAC MOBY 1001 matricola M136 e nella Determinazione n.2217 del 28/06/2010 era presente un errore nelle specifiche dell'impianto mobile.
- La ditta in data 29/10/2018 con protocollo Arpae n. 23155 ha presentato l'adeguamento al DM 69/2018.
- La potenzialità annua di trattamento è di 162500 t (pari a 104000 mc)

- La potenzialità giornaliera di trattamento è 1600 t (pari a 1000 mc)
- La potenzialità massima di trattamento oraria è 200 t (pari a 125 mc)
- L'elenco dei rifiuti trattati:

Codice EER	Descrizione	Operazione di recupero	Trattamento max annuo (R5) (t)	Recuperi
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco diversi da 010407	R5	147500	DM 05/02/98 tipologia 7.2 f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5		
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R5		DM 05/02/98 tipologia 7.3 b) frantumazione, vagliatura, eventuale miscelazione con materiale inerte nell'industria lapidea
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R5		DM 05/02/98 tipologia 7.1 c) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)
170101	Cemento	R5		
170102	Mattoni	R5		
170103	Mattonelle e ceramiche	R5		
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diversi da quelli di cui alla voce 170106	R5		
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	R5		
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R5		

170302	Miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R5	15000	DM 69/2018, allegato 1 parte a) per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali
Totale			162500	

- La ditta adotta un modello di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008 nel settore EA28 per le attività di demolizione ed è in possesso di attestazione SOA nella categoria OS-23 classe II.
- La ditta ha inviato una **“Procedura gestione inerti da demolizione”** contenente i parametri e i metodi di indagine per i rifiuti inerti da demolizione, la dimensione dei lotti da campionare, la frequenza e la metodica di campionamento, le analisi da effettuare dopo il trattamento e le specifiche tecniche dei prodotti ottenuti dal trattamento corrispondenti agli usi specifici di destino (Allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15/07/2005 UL/2005/5205).
- La ditta ha presentato un modello di **“Dichiarazione di conformità per gli aggregati riciclati”** e un modello di **“Dichiarazione di conformità per granulato di conglomerato bituminoso”**.

Considerando che la richiesta è un rinnovo senza modifiche per quanto di competenza e limitatamente agli atti presentati si esprime **nulla osta** al progetto con le seguenti prescrizioni:

1. Preliminarmente al trattamento dei rifiuti deve essere verificata la non pericolosità dei rifiuti attraverso analisi di caratterizzazione e assenza di amianto, il campionamento e le analisi devono essere effettuate da laboratori accreditati; le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi di analisi normati e ufficiali, per ogni singola campagna di trattamento la caratterizzazione deve essere effettuata ogni 5000 mc di rifiuto.
2. Per i rifiuti identificati con codice EER 010408, 010413, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904 il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 05/02/1998.
3. I materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al DM.05/02/98, così come modificato con DM. 05/04/2006, n.186.

4. La conformità all'allegato C di cui al punto 3 deve essere verificata ogni 5000 mc di materiale trattato proveniente da una singola campagna di trattamento di inerti e deve essere attestata attraverso la "Dichiarazione di conformità per gli aggregati riciclati " utilizzando il modello allegato alla pratica.
5. La "Dichiarazione di conformità per gli aggregati riciclati" con le relative determinazioni analitiche deve essere inviate ad Arpae al termine di ogni campagna di trattamento.
6. L'elenco delle determinazioni analitiche e delle prove da effettuare sul rifiuto tal quale e sul materiale ottenuto dal trattamento devono essere indicate nella domanda di autorizzazione alla campagna di trattamento (screening e/o comunicazione).
7. Per il rifiuto identificati con il codice EER 170302 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 – il suo recupero deve rispettare integralmente il Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 n.69.
8. Durante le fasi di stoccaggio, prima e dopo il trattamento, e quelle di frantumazione e macinazione, dovrà essere evitata ogni possibile commistione fra le diverse tipologie di rifiuti, al fine di permettere una successiva corretta modalità di gestione.
9. Dovrà essere evitata la commistione dei materiali ottenuti dal trattamento (MPS ottenute), con i rifiuti stoccati o gestiti nel corso dell'attività. I materiali ottenuti dall'attività di recupero R5, potranno essere definite e gestite come MPS, solo a seguito dell'ottenimento della conformità all'allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205, come quanto richiamato al punto 3.
10. Dovranno essere rispettati i limiti di emissioni sonore delle zone dove verranno svolte le singole campagne di attività o, in alternativa, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione in deroga sulla base dei regolamenti comunali che disciplinano le attività rumorose temporanee.

### **MATRICE EMISSIONE IN ATMOSFERA**

Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza di rinnovo presentata dalla Ditta in oggetto di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento del SUAP Pesemontana Parmense Prot n17464 del 14/12/2015;
2. l'attività industriale consiste nel **"recupero e trattamento rifiuti inerti non pericolosi"**;
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;

4. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
5. l’istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

**EMISSIONE N° 2 MOTORE DI SERVIZIO A GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (Rimac Moby 1001 potenza Kw 150)**

Durata ore/giorno.....8 h  
 Durata giorni/anno.....280 giorni

Materiale Particellare	130	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ):	4000	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm <sup>3</sup>
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

si ritiene che

la ditta ITAS srl il cui Gestore è il Sig. Gabriele Scaccaglia con sede legale in via Cotti n° 9, loc. San Michele Tiorre, Comune di Felino (PR) e impianti siti in luoghi non identificabili a priori debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

**EMISSIONE E01– “Frantoio”**

Le polveri derivanti dall’attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito nel caso specifico da nebulizzatori per acqua. Tale impianto di abbattimento dovrà essere dotato di un sistema automatico che provveda all’arresto dell’impianto in caso i insufficiente pressione dell’acqua.

Durata ore/giorno.....8 h  
 Durata giorni/anno.....220 giorni

## EMISSIONI DIFFUSE

Al fine del contenimento della polverosità diffusa dovrà essere previsto quanto segue:

1. i cumuli, di altezza massima pari a 3 metri, di materiale da trattare e trattato dovranno essere mantenuti costantemente umidi al fine di limitare la polverosità diffusa nelle fasi di stoccaggio e di movimentazione. L'umidificazione dovrà essere garantita da sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati o manuali;
2. Durante la fase di scarico nella tramoggia dovrà essere assicurata una adeguata altezza di caduta e il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polvere;
3. durante le operazioni di carico e scarico tramite pala meccanica, ecc. dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta
4. Il materiale trasportato dovrà essere coperto (es. teloni ecc.);
5. le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare devono essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli e, per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
6. i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
7. all'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità permessa;
8. l'attività dovrà essere sospesa quando la velocità del vento sarà superiore a 6 m/s (a Ghidini non l'abbiamo data)

Ogni volta si attrezzerà un nuovo cantiere dovrà essere comunicata ad Arpae. almeno 15 giorni prima la messa in esercizio dell'emissione E01.

Per gli impianti di cui al punto 6 del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	ITES S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	01988980346
Sede legale:	via Cotti n° 9, loc. San Michele Tiorre, Comune di Felino (PR)

Gestore:	Gabriele Scaccaglia
Sede legale impianti:	Siti non identificabili a priori
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Frantumazione rifiuti inerti da demolizione
Settore attività CRIAER:	4,8
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1:	Rifiuti inerti trattati
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	104.000 m <sup>3</sup> /anno 162 000 ton/anno
Indicatore 2:	Gasolio
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	-
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento:	280
Altezza media sbocco emissione:	10 m
Temperatura media emissioni:	401 [°K]
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b>	
PM (Materiale Particellare):	53 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ):	1618 Kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	263 Kg/anno
Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ):	103 240 Kg/anno

Il tecnico intervenuto: Alessandra Braccaioli

La Responsabile del Distretto  
Sara Reverberi

*documento firmato digitalmente*

## Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

### I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

### Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec.dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.dirgen@cert.arpae.emr.it)

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec.aoopr@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.aoopr@cert.arpae.emr.it)

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> )	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> )	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> )	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> )	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.)  EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH <sub>3</sub> )	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO <sub>2</sub> )	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup>	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

#### Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpa.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della  
Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
PARMA

Via Chiavari,11/b ☎.0521 953211 📠 0521953263

E-mail: [comando.parma@vigilfuoco.it](mailto:comando.parma@vigilfuoco.it);

Posta Certificata: [com.parma@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.parma@cert.vigilfuoco.it)

Spett. ARPAE Parma  
[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**Ufficio Prevenzione** ☎ **0521 291111**

**OGGETTO: Ditta ITES S.R.L. con impianto in Loc. San Michele Tiorre – Via Cotti n. 9 - 43030 Felino PR**

In riferimento alla documentazione pervenuta a questo Comando prot. 4154 del 26/3/2020 inerente la ditta in oggetto si comunica che dall'esame della stessa non si riscontrano elementi tali da poter valutare l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. Si rende noto comunque che qualora presso la ditta in oggetto siano esercitate attività elencate nell'Allegato I del DPR 151/11 dovranno essere avviate per esse le procedure previste dallo stesso DPR.

Il Funzionario Istruttore  
DCS P.I. FABIO PERRINO

**IL COMANDANTE PROVINCIALE  
( DOTT. ING. VINCENZO GIORDANO )**  
*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge*

FP



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**